



Scheda informativa 2

Documento di supporto per la corretta compilazione del modulo di autorizzazione per nuovi tipi di derrate alimentari o di nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza sugli alimenti e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

Stato: gennaio 2026

Il [modulo di autorizzazione](#) “Modulo di autorizzazione per Novel Food (NF) e Novel Food tradizionali (tNF)” **deve** essere compilato in ogni caso per l'autorizzazione di un nuovo tipo di derrata alimentare o di un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale (Novel Food NF o Novel Food tradizionale tNF) e inviato in formato digitale o per posta all'USAV. Anche se il richiedente dovesse giungere alla conclusione, nell'ambito dell'autocontrollo, che si tratta di un NF o di un tNF, il modulo di richiesta deve essere compilato e inviato all'USAV.

Il modulo di richiesta comprende una parte amministrativa con i dati del richiedente e un allegato con una tabella che attesta la valutazione dello status di NF.




Figura 1 Procedura per l'autorizzazione di Novel Food secondo il «Grafico della procedura di autorizzazione per i nuovi prodotti alimentari» ([link](#)). La presente scheda informativa ha lo scopo di fornire assistenza nella corretta compilazione del modulo di richiesta per l'autorizzazione di NF e tNF.

Contenuto

1	Parte amministrativa	4
2	Allegato: tabella per la prova della valutazione dello stato NF.....	5
2.1	Parte 1: Informazioni esistenti relative allo status NF	5
2.2	Parte 2: Descrizione della derrata alimentare.....	6
2.3	Parte 3: Ulteriore caratterizzazione dell'alimento e/o della fonte dell'alimento (se applicabile)	6
2.4	Parte 4: Condizioni d'uso	6
2.5	Parte 5: Processo di produzione.....	6
2.6	Parte 6: Consumo della derrata alimentare in Svizzera e/o nell'Unione europea (UE) prima del 15 maggio 1997.....	7
2.7	Parte 7: Consultazioni sulla disponibilità in Svizzera e/o nell'Unione europea (UE).....	9
2.8	Parte 8: Ulteriori informazioni.....	9
2.9	Parte 9: Estratti	10
2.10	Parte 10: Nuovi processi di produzione	11
2.11	Parte 11: Nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali.....	11
2.12	Parte 12: Allegati.....	12

1 Parte amministrativa

L'autorizzazione viene rilasciata solo a persone residenti o con sede commerciale in Svizzera (punto 3 del modulo di richiesta). I richiedenti residenti o con sede commerciale all'estero devono designare un rappresentante in Svizzera che presenti la domanda a loro nome e si assuma la responsabilità del rispetto delle disposizioni di legge (art. 4 ODerr).

Allegati necessari:

- delega del richiedente straniero al rappresentante svizzero
- dichiarazione del rappresentante svizzero dell'assunzione di responsabilità per il rispetto di tutte le disposizioni

Per la corrispondenza deve essere indicata almeno una persona di contatto; è possibile designare anche più persone.

Ai punti 6 e 7 della parte amministrativa devono essere indicati il nome del marchio e la denominazione specifica proposta per il NF o il tNF.

Al punto 8 deve essere compilata la tabella per la prova della valutazione dello status di NF del modulo. Il punto 8 del modulo di domanda consiste nel riempire in maniera corretta e completa l'allegato del modulo di autorizzazione.

Il modulo di autorizzazione (compreso l'allegato) deve essere compilato e firmato e inviato via e-mail o per posta all'indirizzo indicato in cima al modulo. I documenti giustificativi relativi al modulo di richiesta possono essere inviati per via elettronica.

2 Allegato: tabella per la prova della valutazione dello stato NF

La tabella per la prova della valutazione dello status NF nel modulo di richiesta è suddivisa in 12 parti e si basa in gran parte sulle disposizioni del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento \(UE\) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti](#) ed è stata adattata alle disposizioni svizzere. Nella [parte 6](#) di questo elenco sono state inserite ulteriori domande per chiarire la storia del consumo, analogamente al documento dell'UE [«Human Consumption to a Significant Degree» \(Consumo umano in misura significativa\)](#).

L'allegato contiene tutte le informazioni da documentare che sono necessarie per chiarire lo status Novel Food o Novel Food tradizionale e che **devono** essere inviate all'USAV per la valutazione dello status NF.

Il seguente foglio informativo è destinato ad aiutare nella compilazione della tabella. Per le singole parti della tabella è indicato quando e per quali prodotti (ad es. derrate alimentari costituite da o ottenute da animali, piante, microrganismi, funghi, alghe, materiali di origine minerale, estratti, sostanze, ecc.) devono essere compilate le singole parti.

Vengono inoltre fornite indicazioni sugli aspetti da tenere in considerazione per la rispettiva sezione.

Si prega di notare quanto segue:

- Per ogni prodotto deve essere presentato un modulo di richiesta separato.
- Tutte le informazioni e i documenti devono riferirsi allo stesso alimento/alla stessa sostanza, con lo stesso processo di produzione.

Tutti i documenti allegati al modulo a titolo di prova devono essere presentati come documenti separati. Nella [parte 12](#) della tabella deve essere compilato un apposito elenco.

Una volta presentati il modulo di autorizzazione e i relativi documenti allegati, l'USAV verificherà che la documentazione presentata sia formalmente completa. Se la documentazione è poco chiara o incompleta, l'USAV chiederà al richiedente di modificarla e di presentarla nuovamente. Solo le richieste complete saranno elaborate dall'USAV.

2.1 Parte 1: Informazioni esistenti relative allo status NF

Questa sezione deve essere compilata in ogni caso per tutti le derrate alimentari e le sostanze.

In primo luogo, il richiedente deve verificare, con l'ausilio di una serie di documenti di supporto, se sono già disponibili informazioni relative allo stato NF della derrata alimentare. A tal fine è possibile utilizzare la [scheda informativa 1](#) *“Valutazione dello status Novel Food nell'ambito dell'autocontrollo”*.

Se durante le verifiche nell'ambito dell'autocontrollo relative alla parte 1 **non** è stato possibile trovare **un riferimento chiaro** allo status NF della derrata alimentare o della sostanza, è necessario compilare le altre parti della tabella.

Se invece lo status NF è stato chiaramente determinato come «Novel», non è necessario compilare le altre sezioni e si può procedere direttamente alla presentazione del dossier tecnico secondo la [scheda informativa 3](#) *“per la corretta preparazione del dossier tecnico per la valutazione materiale della sicurezza alimentare dei nuovi tipi di derrate alimentari”* per NF o la [scheda informativa 4](#) *“per la corretta preparazione del dossier tecnico per la valutazione materiale della sicurezza alimentare dei nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali”* per tNF.

Si prega di notare che per ogni domanda a cui si risponde «Sì» in questa parte, è necessario inserire una prova corrispondente (sotto forma di spiegazione o conclusione in forma testuale) nella casella «Clicca o digita qui per inserire il testo».

2.2 Parte 2: Descrizione della derrata alimentare

La parte 2 deve essere compilata integralmente per tutti le derrate alimentari e le sostanze.

La parte 2 serve a fornire una descrizione dettagliata della derrata alimentare. Compilare la tabella in modo da fornire informazioni sufficienti nei campi previsti.

Alle domande 1 e 2 è necessario fornire una denominazione specifica e una descrizione il più possibile precise della derrata alimentare.

Nella domanda 3, invece, il richiedente deve proporre la categoria in cui rientrerebbe il prodotto alimentare tradizionale da autorizzare ai sensi dell'articolo 15 ODerr. La categoria corrispondente deve essere contrassegnata con una crocetta in base alla denominazione e alla descrizione.

Per gli alimenti considerati nuovi tipi di derrata alimentare tradizionali, occorre tenere presente quanto segue: se si contrassegna la categoria secondo l'articolo 15 capoverso 1^{bis} ODerr "nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale», occorre contrassegnare anche una delle categorie di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera b, d, e e f ODerr. Questo perché solo gli alimenti appartenenti a queste quattro categorie possono essere considerati tradizionalmente "Novel" (art. 15 cpv. 1^{bis} lett. b ODerr).

Alla domanda 4 occorre specificare se derrate alimentari o sostanze affini o simili sono già stati classificate. A tal fine sono necessarie anche indicazioni precise sulla denominazione e la descrizione della derrata alimentare o della sostanza affine o simile.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.3 Parte 3: Ulteriore caratterizzazione dell'alimento e/o della fonte dell'alimento (se applicabile)

La parte 3 deve essere compilata integralmente per tutti le derrate alimentari e le sostanze, se del caso.

La sezione **A** deve essere compilata integralmente per le derrate alimentari costituite da microrganismi, funghi, alghe, piante o animali, ottenute o isolate da essi.

La sezione **B** deve essere compilata integralmente solo per le sostanze chimiche.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire anche una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.4 Parte 4: Condizioni d'uso

La parte 4 deve essere compilata integralmente per tutti le derrate alimentari e le sostanze. Si tratta delle condizioni d'uso proposte.

2.5 Parte 5: Processo di produzione

La parte 5 deve essere compilata integralmente per tutti le derrate alimentari e le sostanze. Sono esclusi le derrate alimentari con un «nuovo processo di produzione» (cfr. [parte 10](#) della presente scheda informativa).

Al punto 4 deve essere fornita una descrizione chiara, dettagliata e inequivocabile del processo di produzione. Come allegato deve essere inoltre accluso un diagramma di flusso con le diverse fasi del processo (e la relativa descrizione). L'allegato deve essere indicato nella [parte 12](#) e allegato al modulo di autorizzazione come documento separato.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.6 Parte 6: Consumo della derrata alimentare in Svizzera e/o nell'Unione europea (UE) prima del 15 maggio 1997

La parte 6 deve essere compilata in ogni sua parte per tutti le derrate alimentari, le sostanze e gli estratti, ad eccezione degli alimenti ottenuti con un processo di produzione «innovativo» (cfr. [parte 10](#) della presente scheda informativa). Se un punto non è applicabile al vostro prodotto, è comunque necessario commentarlo.

La parte 6 deve essere compilata in modo esaustivo. Si tratta della descrizione del consumo della derrata alimentare in Svizzera o nell'UE prima del 15 maggio 1997 in misura significativa.

Per stabilire se un alimento sia da considerarsi nuovo, occorre tenere conto di diversi criteri.

- Innanzitutto, deve esserci una storia di utilizzo come derrata alimentare nell'UE o in Svizzera prima del 15 maggio 1997.
- L'uso deve essere stato significativo, determinato da fattori quali la diffusione ampia e generale all'interno di un paese dell'UE o in Svizzera, la presenza continua sul mercato e l'integrazione nelle tradizioni locali o regionali.
- Anche la quantità della derrata alimentare utilizzata e il tipo di utilizzo (ad esempio come parte della dieta normale o solo in determinate occasioni) sono fattori importanti da considerare.
- Anche il modo in cui la derrata alimentare è disponibile sul mercato (ad esempio nei normali supermercati o solo nelle farmacie) e la durata della disponibilità sono importanti.

È importante disporre del maggior numero possibile di informazioni sulla composizione della derrata alimentare. Infatti, il consumo prima del 1997 deve essere documentato per la derrata alimentare specifica. È quindi necessario tenere conto anche di modifiche sostanziali nella composizione dovute a condizioni di produzione diverse.

Le seguenti domande orientative possono essere d'aiuto per le singole domande della parte 6:

Domanda 1

- La derrata alimentare poteva essere acquistata in Svizzera e/o nell'UE, in particolare nei negozi di alimentari a livello nazionale?
- La derrata alimentare è stata consumata per un lungo periodo di tempo?
- La derrata alimentare è stata consumata in quantità tipiche per prodotti simili della specifica ?

Domanda 2

- La derrata alimentare poteva essere acquistata in Svizzera e/o nell'UE a livello regionale/locale, in particolare nei negozi alimentari (non solo in farmacie, negozi di prodotti naturali, determinati ristoranti)?
- Se sì, in quali regioni?
- La derrata alimentare è stata consumata per un lungo periodo di tempo?
- La derrata alimentare è stata consumata in quantità tipiche per prodotti simili della specifica categoria alimentare?

Domanda 3

- La derrata alimentare era disponibile sul mercato in Svizzera e/o nell'UE e poteva essere acquistata dal/dai gruppo/i target?
- Se sì, per quale/i gruppo/i target?
- Il suo utilizzo era limitato a persone con una patologia medica?
- È stata utilizzata solo negli integratori alimentari? (Se sì: è rilevante solo l'uso negli integratori alimentari. Per l'impiego in altre categorie alimentari è necessaria l'autorizzazione).

Per valutare lo status NF sono necessarie informazioni solide e affidabili provenienti da fonti documentate. Queste includono dettagli su

- la derrata alimentare stessa, ad esempio la sua composizione, origine, lavorazione e condizioni d'uso previste
- prove del suo utilizzo come derrata alimentare prima del 15 maggio 1997. Tali prove possono essere fornite sotto forma di dati di vendita, fatture, ricette, libri di cucina, cataloghi e altri documenti pertinenti.

Nell'ambito della verifica è necessario accertare non solo la vendita, ma anche la disponibilità geografica e temporale dell'alimento prima del 1997. Il fatto che una derrata alimentare sia stata venduta non significa necessariamente che fosse disponibile e che fosse consumata.

Se non si è certi che le informazioni disponibili siano sufficienti a dimostrare che la derrata alimentare in questione è stata utilizzata in misura significativa per il consumo umano nell'UE o in Svizzera prima del 15 maggio 1997, è possibile consultare altri operatori del settore alimentare o associazioni alimentari pertinenti per raccogliere informazioni sufficienti.

I documenti giustificativi devono essere allegati al modulo di autorizzazione come documenti separati (in originale). Un elenco corrispondente dei documenti deve inoltre essere indicato nella [parte 12](#).

Le ricerche effettuate con l'approccio metodologico (con quali parole sono state effettuate le ricerche in quali fonti) devono sempre essere illustrate, **anche in caso di risultati negativi**. Ciò significa che le ricerche con l'approccio metodologico devono essere presentate integralmente all'USAV, indipendentemente dal fatto che abbiano fornito informazioni utili o meno. Le diverse informazioni e i diversi documenti devono provenire da fonti diverse, in modo da poter trarre conclusioni. Le fonti possono essere elencate nella [parte 12](#) della tabella.

Spiegazioni relative alle prove:

Tipo di prova del suo utilizzo come derrata alimentare prima del 15 maggio 1997		Possibile ponderazione
Informazioni complete sulla distribuzione	Fatture ecc. con informazioni dettagliate sulla vendita di prodotti alimentari, comprese le prove di vendite in grandi quantità nell'UE o in Svizzera	Prove valide se è indicato lo scopo (uso alimentare)
Informazioni sulle vendite	Fatture ecc. che riportano in dettaglio la vendita di prodotti alimentari	Documentazione valida se è indicato lo scopo (uso alimentare)
Informazioni sull'importazione/esportazione da parte del governo/delle autorità	Documenti ufficiali	Prove a sostegno, se è indicato lo scopo (uso alimentare)

Informazioni sulla vendita	Cataloghi, brochure di vendita	Prove a sostegno, se lo scopo (uso alimentare) è specificato
Consultazione dell'operatore del settore alimentare o delle associazioni di categoria	Relazioni, informazioni interne	Prove a sostegno
Elencati in cataloghi/documenti riconosciuti		Prove a sostegno
Conoscenze specialistiche	Testimonianze personali	Prove a sostegno
Informazioni a sostegno	Articoli su riviste e giornali, libri di cucina e ricettari, scontrini fiscali ecc.	Prove a sostegno
Vecchi testi giuridici	Regolamenti giuridici Vecchi elenchi positivi di prodotti alimentari in Svizzera e negli Stati membri dell'UE	Prove a sostegno (Indicazione se determinati derrate alimentari o sostanze destinati al consumo umano sono già stati immessi in commercio)
Documenti presso l'Archivio federale BAR	Documenti rilevanti per l'attività dell'Amministrazione federale (vecchie autorizzazioni o fogli informativi)	Prove a sostegno in caso di dubbio Supporto tramite il nuovo chatbot dell'Archivio federale svizzero. Possibilità di fornire determinati documenti in formato digitale
Altro		

Si prega di notare che per ogni domanda pertinente è necessario inserire anche una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.7 Parte 7: Consultazioni sulla disponibilità in Svizzera e/o nell'Unione europea (UE)

La parte 7 deve essere compilata integralmente per tutte le derrate alimentari, le sostanze e gli estratti, ad eccezione degli alimenti ottenuti con un processo di produzione «innovativo» (cfr. [parte 10](#) della presente scheda informativa).

Se il richiedente non è sicuro che le informazioni a sua disposizione siano sufficienti a dimostrare che la derrata alimentare in questione è stata utilizzata in misura significativa per il consumo umano in Svizzera e/o nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997, può consultare altri operatori del settore alimentare o associazioni alimentari pertinenti per raccogliere informazioni sufficienti.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire una spiegazione o una conclusione in forma scritta nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.8 Parte 8: Ulteriori informazioni

La parte 8 deve essere compilata in ogni sua parte per tutti le derrate alimentari, le sostanze e gli estratti.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire anche una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.9 Parte 9: Estratti

La parte 9 deve essere compilata in ogni sua parte per tutti gli estratti. A tal proposito occorre tenere presente quanto segue:

- Se una pianta, un fungo o un'alga sono classificati come non nuovi nelle derrate alimentari o negli integratori alimentari, tale classificazione non è in linea di principio applicabile agli estratti da essi ottenuti. Se, ad esempio, per la produzione di una derrata alimentare vengono isolati o purificati dei componenti mediante processi di estrazione, i prodotti non corrispondono più nella loro composizione alla composizione naturale.
 - Tuttavia, secondo il parere unanime degli Stati membri dell'UE, lo stesso status si applica agli estratti acquosi non concentrati provenienti da derrate alimentari non novel destinati all'uso come tè.
 - Nel caso delle estrazioni alcoliche, anche se il processo di estrazione è tradizionale, di norma non è possibile evitare uno spostamento dei rapporti tra le sostanze della pianta, il che comporta in linea di principio la necessità di determinare lo status Novel Food per ogni singolo estratto.
- Se parti di piante o funghi sono classificate come non novel, tale classificazione non si applica automaticamente a tutte o ad altre parti delle piante e dei funghi. Le diverse parti di piante e funghi possono differire notevolmente nella loro composizione.
- Anche nel caso di preparati a base di piante, funghi e alghe classificati come non novel, lo status NF non può essere trasferito ad altri preparati a base degli stessi, poiché anche questi possono differire notevolmente nella loro composizione.
- Se parti di piante, funghi o alghe o preparati sono classificati come non novel solo per categorie specifiche di derrate alimentari, lo status non si applica automaticamente a tutte le categorie di derrate alimentari e a tutti i metodi di produzione.
- Gli elenchi di sostanze provenienti dalla Germania servono come guida per la valutazione delle «sostanze» come derrate alimentari o ingredienti. Questi elenchi di sostanze non sono giuridicamente vincolanti e non pretendono di essere completi. Sono aggiornati periodicamente per tenere conto delle nuove conoscenze scientifiche e dell'evoluzione del mercato. Servono fondamentalmente come riferimento per la valutazione dello status NF.
- Come base per la classificazione delle «sostanze» viene utilizzato un albero decisionale riportato nella prefazione degli elenchi delle sostanze. Sulla base di tale schema è possibile classificare anche altre «sostanze» che non figurano negli elenchi. Occorre verificare caso per caso se la classificazione di una «sostanza» possa essere trasferita ad una preparazione da essa. In particolare, la classificazione di una «sostanza» in relazione allo status NF non è applicabile agli estratti da essa ottenuti.
- I riferimenti agli elenchi nazionali degli Stati membri dell'UE sono elementi che possono essere presi in considerazione come informazioni di supporto nella valutazione dello status NF. Tuttavia, da soli, non dimostrano in modo sufficiente un consumo significativo prima del 15 maggio 1997 negli integratori alimentari e non sono sufficienti per classificare lo status NF.
- La notifica in uno Stato membro dell'UE non significa che lo status NF sia stato verificato dall'autorità. In Belgio, ad esempio, solo in determinati casi è necessario presentare, nell'ambito della notifica, le prove per la valutazione dello status NF affinché questo possa essere verificato. Ciononostante, al più tardi al momento del controllo da parte delle autorità di esecuzione, deve essere fornita la prova che tali prodotti sono novel o meno. Il fatto che un prodotto sia stato notificato e che la pianta sia elencata nella lista non è quindi sufficiente per dimostrare lo status NF nell'ambito dell'autocontrollo.

Per ulteriori informazioni, consultare i capitoli 6 e 8 della [scheda informativa 1](#) «Valutazione dello status di nuovo prodotto alimentare nell'ambito dell'autocontrollo».

La domanda 3 riguarda la composizione dell'estratto rispetto al materiale di partenza. È necessario analizzare e dimostrare che la composizione e le proporzioni dei componenti dell'estratto e del materiale di partenza non differiscono.

Alla domanda 4 deve essere descritto con precisione il processo di estrazione con le singole fasi. Ciò può avvenire sotto forma di diagramma di flusso con la relativa spiegazione di ogni fase. Importante: i solventi, le temperature e i tempi di estrazione devono essere sempre indicati con precisione. L'allegato deve essere elencato nella [parte 12](#) e allegato al modulo di richiesta come documento separato.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.10 Parte 10: Nuovi processi di produzione

La parte 10 deve essere compilata in ogni sua parte per tutti le derrate alimentari ottenute con un «nuovo» processo di produzione (art. 15 cpv. 1 lett. g e i numero 1 ODerr).

Le derrate alimentari rientrano nelle disposizioni sui Novel Food:

- se prima del 15 maggio 1997 non erano utilizzate in misura significativa per il consumo umano né in Svizzera né in uno Stato membro dell'UE
- se per la loro produzione è stato utilizzato un procedimento non tradizionale prima del 15 maggio 1997
- se tale processo provoca cambiamenti significativi nella loro composizione o struttura che influenzano il loro valore nutritivo, il modo in cui vengono metabolizzati o il loro contenuto di sostanze indesiderate.

Tutte queste condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Per determinare se l'alimento da autorizzare rientra in questa categoria, è possibile consultare la [scheda informativa 5](#) «Nuovi procedimenti tecnologici».

Gli allegati devono essere elencati nella parte 12 e allegati al modulo di richiesta come documento separato.

Si prega di notare che per ogni domanda è necessario inserire una spiegazione o una conclusione in forma testuale nell'apposito riquadro. Si prega di evitare risposte sintetiche.

2.11 Parte 11: Nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali

La parte 11 deve essere compilata integralmente per tutti i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali.

Alla domanda 4 deve essere dimostrata la storia dell'uso in un paese terzo negli ultimi 25 anni. Esempi di documenti giustificativi:

documenti storici, libri di cucina, pubblicazioni scientifiche, studi etnografici, articoli di stampa, fotografie, testimonianze di persone anziane, statistiche sulla produzione o sul consumo, ecc.

A questo proposito possono essere utili anche le seguenti domande orientative:

- Da quando è dimostrato che questa derrata alimentare è consumata o utilizzata nel paese terzo? Esistono documenti storici, tramandi orali o altre prove di un utilizzo risalente a più di 25 anni fa?
- In quali regioni o gruppi di popolazione del paese terzo l'uso di questa derrata alimentare è particolarmente diffuso o tradizionale?

- Quale ruolo svolge la derrata alimentare nella cultura locale, nella tradizione o nella vita quotidiana delle persone (ad esempio durante feste, cerimonie, come alimento base)?
- Il modo in cui la derrata alimentare viene utilizzata è cambiato in modo significativo negli ultimi 25 anni (ad esempio nuovi metodi di preparazione, nuovi usi)? Se sì, come e quando?
- Esistono variazioni stagionali nel consumo o nella disponibilità della derrata alimentare?
- Esistono informazioni sul consumo medio pro capite o per famiglia negli ultimi 25 anni?
- La derrata alimentare era tradizionalmente prodotta in piccole quantità per il consumo locale o esisteva anche una produzione commerciale o un commercio all'interno del paese terzo?

Gli allegati devono essere elencati nella [parte 12](#) e allegati al modulo di domanda come documento separato. È necessario allegare i documenti comprovanti la storia dell'uso negli ultimi 25 anni in modo che siano comprensibili.

Le conclusioni tratte da tali documenti (la prova della storia di utilizzo negli ultimi 25 anni in un paese terzo) devono essere descritte **in modo dettagliato** nella domanda 4.

2.12 Parte 12: Allegati

Tutte le fonti devono essere elencate nella bibliografia. È inoltre necessario indicare per quale parte e per quale domanda la fonte è rilevante.

Tutti gli allegati devono essere elencati in base alla parte corrispondente e allegati al modulo come documenti separati. Il nome del documento deve essere chiaro e autoesplicativo. Nelle relative spiegazioni alle domande deve essere chiaramente indicato il documento giustificativo corrispondente.